

Aggiornamento

Imposta sull'importazione

Rettifiche e complementi ai regolamenti (R-69) e alle disposizioni di servizio (D-69):

A.11 – aprile 2025

Irregolarità

Vi invitiamo a notificare eventuali link non funzionanti, lacune o altri errori. I vostri feedback ci consentono di adeguare le disposizioni di servizio e i regolamenti alle vostre esigenze, di tenerli aggiornati e di migliorarne la qualità. Grazie!

Contatto: Disposti di natura non doganale → e-mail → nze@bazg.admin.ch.

1 Cifra 14 R-69-02 Stampati esenti da imposta secondo accordi internazionali

Le esenzioni dall'imposta per gli stampati secondo gli accordi internazionali erano finora elencate nella tabella «Stampati: Specchietto sull'esenzione da dazio e da IVA» nelle note esplicative Tares del capitolo 49. Con l'abolizione dei dazi industriali, l'elenco delle esenzioni da dazio per stampati specifici è diventato superfluo e nella tabella sarebbero rimaste solo le indicazioni sull'esenzione dall'IVA. Per motivi di coerenza tematica, i contenuti relativi all'esenzione dall'IVA sono ora stati inseriti nella nuova cifra 14.2 R-69-02.

2 Cifra 2.7.3 R-69-04 aliquota ridotta per i prodotti fitosanitari

La cifra viene adeguata dal punto di vista redazionale. In particolare, l'autorità competente per l'esecuzione della legislazione sui prodotti fitosanitari e dunque per la pubblicazione degli elenchi dei prodotti fitosanitari, sui quali ci si basa anche per l'esecuzione della legislazione in materia di IVA, viene adeguata: si tratta ora dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV), che ha ripreso questo compito dall'Ufficio federale dell'agricoltura nel 2022.

3 Entrata in vigore delle nuove disposizioni

1° aprile 2025